

## ORDINANZA n° 29/2010

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEI COLOMBI IN AMBIENTE URBANO

#### IL SINDACO

**Dato atto** che continuano a pervenire a questa amministrazione ripetute lamentele circa gli inconvenienti igienici causati dagli escrementi dei piccioni (colombi urbani), la cui sovrappopolazione è una diretta conseguenza della grande disponibilità di cibo e di siti di nidificazione facilmente reperibili nell'ambiente cittadino;

**Considerato** inoltre che la massiccia presenza di colombi nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici ed alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di infezioni trasmissibili anche all'uomo;

**Posto che**, stante l'attuale orientamento giuridico secondo il quale il colombo di città deve essere considerato un animale "mansueto ed inselvatichito" non soggetto alla tutela da parte della legge per la protezione della fauna selvatica (legge 968/77) e per il prelievo venatorio (legge 157/92), all'Amministrazione Comunale è consentita l'emanazione di provvedimenti di controllo demografico delle popolazioni di città;

**Ritenuto**, pertanto, di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:

- limitare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità di esemplari;
- ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione, quali sottotetti, cornicioni, buchi in muri di palazzi, edifici dismessi;
- ridurre i luoghi di sosta;

**Visto** il T.U. delle Leggi Sanitarie n°1265/1934 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 32 della legge 23.12.1978, n°833, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**Visto** il vigente Regolamento Locale d'Igiene;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

**Visto** l'art. 160 del DPR 08.02.54 n°320 : "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Visto** il parere rilasciato dall'ASL di Varese distretto veterinario sud di Gallarate in data 01/07/2010 pervenuto il 12/07/2010 prot. 6289;

**Visto** il parere rilasciato dall'ASL di Varese distretto Igiene pubblica di Sesto Calende in data 08/07/2010 pervenuto il 20/07/2010 prot. 6591;

#### ORDINA

ai proprietari ed agli amministratori degli immobili pubblici e privati situati sul territorio comunale:

1. di procedere alla verifica della presenza di nidi, accumuli di guano o altro materiale organico derivato dalla presenza dei colombi nei solai, sottotetti, pertinenze degli edifici e, in caso positivo, alla rimozione degli escrementi effettuando nel contempo accurate operazioni di pulizia ed eventuali interventi di disinfestazione qualora necessari;
2. di rendere inaccessibili ai volatili tutti i potenziali posatoi che si affacciano su vie e aree pubbliche, anche attraverso dissuasori di posa;
3. di chiudere in modo idoneo tutti i vani degli edifici disabitati;
4. di porre in essere tutti gli accorgimenti atti ad impedire la nidificazione dei piccioni mediante la chiusura di finestre, buchi, archi, muri, sottotetti, solai ecc. delle abitazioni; ovvero qualora non fosse possibile per motivi estetici o architettonici, mediante l'apposizione di reti metalliche all'ingresso delle aperture per impedire l'accesso ai volatili;

#### VIETA

alla cittadinanza di somministrare cibo ed acqua ai colombi presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, gettando sul suolo granaglie, scarti ed avanzi alimentari;

#### PREAVVERTE

che ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza e delle norme regolamentari nella stessa richiamata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di Euro 25,00 fino ad un importo massimo di Euro 500,00;

#### DISPONE

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Gazzada Schianno nonché la divulgazione della stessa mediante affissione di manifesti negli usuali spazi destinati agli avvisi istituzionali e sul sito web comunale;

di trasmettere la presente ordinanza:

- all'A.S.L. della Provincia di Varese Servizio Igiene e Sanità Pubblica nonché al Servizio Veterinario;
- all'Ufficio di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Azzate.

Il servizio di Polizia Locale e gli agenti di Forza Pubblica vengono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi, tempi e forme di legge.

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, mediante ricorso straordinario a Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data della stessa. notificazione mediante affissione all'albo comunale dell'ordinanza stessa.

Gazzada Schianno, 24 agosto 2010

**f.to IL SINDACO**  
**Cristina Bertuletti Scotton**